



**Salvaguardia gestioni in forma autonoma esistenti ex art. 147, comma 2-bis,  
lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

## **RELAZIONE ISTRUTTORIA**

**Aggiornamento del 29 giugno 2022**

**Napoli, 29 Giugno 2022**

## Indice

1. Premessa.....	3
2. Istanze di salvaguardia pervenute all’Ente.....	4
2.1 Istanze di salvaguardia pervenute presso le soppresse Autorità d’Ambito.....	5
3. Accertamento dell'esistenza dei requisiti per la salvaguardia di cui all’art. 147, comma 2-bis, lettera b), del d.lgs. 152/2006.....	6
3.1 Comune di Mignano Monte Lungo.....	9
3.2 Comune di Serino.....	10
3.3 Comune di Solofra.....	10
3.4 Comune di Baiano.....	12
3.5 Comune di Avella.....	13
3.6 Comune di Sperone.....	14
3.7 Comune di Giffoni Valle Piana.....	14
3.8 Comuni di Limatola, Letino, San Gregorio Matese, Cassano Irpino, Sanza e Buonabitacolo.....	15

## 1. Premessa.

La normativa di settore in materia di Servizio Idrico Integrato, dalla Legge n. 36/1994 (c.d. Legge Galli) fino alle pertinenti disposizioni del d.lgs. n. 152/2006, è interamente incentrata sulla necessità di organizzare la gestione del Servizio Idrico Integrato per ambiti territoriali sovracomunali, sottraendo ai singoli Comuni ogni competenza al riguardo, per assegnarla agli Enti di Governo degli Ambiti, ai quali compete, tra l'altro, l'individuazione del soggetto unico incaricato della gestione del servizio in ciascun ambito territoriale individuato.

L'art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (organizzazione territoriale del Servizio Idrico Integrato), stabilendo il principio generale di affidamento al gestore unico di ambito, definisce al comma 2-bis (introdotto dal D.L. n.133/2014, c.d. decreto Sblocca Italia, e successivamente modificato dall'art. 62, comma 4, della legge 28 dicembre 2015, n. 221) le condizionalità per salvaguardare le *gestioni in forma autonoma del Servizio Idrico Integrato* in deroga al principio di unicità della gestione.

In particolare, al comma 2-bis, prevede che:

*Sono fatte salve:*

*a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;*

*b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:*

- *approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;*
- *sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*
- *utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.*

*Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'Ente di Governo d'Ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.*

Ai sensi del comma 2-ter dello stesso articolo (introdotto dall'art.22 della L. 29 dicembre 2021, n. 233 di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n. 152 recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"*, entrata in vigore il 1° gennaio 2022):

- *Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'Ente di Governo dell'Ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente.*
- *Entro il 30 settembre 2022, l'Ente di Governo dell'Ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del comma 2-bis.*

Il comma 2-ter sopra riportato è stato inserito nella norma al fine di *ridurre la frammentazione dei servizi attori attraverso norme e meccanismi di aggregazione per incentivare l'integrazione degli operatori di gestione attualmente autonomi nell'operatore unico per l'intero Ambito Territoriale Ottimale.*

Nella presente relazione si riportano i risultati dell'attività istruttoria finalizzata all'accertamento dell'esistenza dei requisiti tecnici per la salvaguardia di cui all'art. 147, comma 2-bis, lettera b), del d.lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., riferibile alla scadenza indicata in premessa fissata al 1 luglio 2022, fermo rimanendo ogni opportuno approfondimento amministrativo che dovesse emergere da effettuarsi non oltre l'adozione dei singoli Piani di Distretto.

## 2. Istanze di salvaguardia pervenute all'Ente.

Alla data odierna, per verifiche sul protocollo esperite fino alle ore 11:00, a partire dal 1° gennaio 2019, data di piena operatività dell'Ente Idrico Campano, i comuni che hanno avanzato richiesta di verifica dei requisiti per l'ottenimento della salvaguardia ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b), del d.lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. sono i seguenti:

- *Ambito Distrettuale Calore Irpino:*
  - Comune di Avella (AV),
  - Comune di Baiano (AV),
  - Comune di Serino (AV),
  - Comune di Solofra (AV),
  - Comune di Sperone (AV),
  - Comune di Limatola (BN).
  
- *Ambito Distrettuale Caserta:*
  - Comune di Mignano Monte Lungo (CE).
  
- *Ambito Distrettuale Sele:*
  - Comune di Acerno (SA),
  - Comune di Giffoni Valle Piana (SA),
  - Comune di Monte San Giacomo (SA),
  - Comune di Sanza (SA),
  - Comune di Buonabitacolo (SA).

I Comuni di Acerno e Monte San Giacomo non hanno riscontrato la richiesta di integrazioni necessarie per lo svolgimento della attività istruttoria utile alla verifica dei requisiti tecnici previsti dal D.Lgs. 152/06. Essi, peraltro, ricadono nel distretto Sele, in perimetri gestionali affidati e salvaguardati ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 152/06.

Hanno inoltre fatto istanza di salvaguardia ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera a) - non oggetto della scadenza del 1° luglio per la verifica dei requisiti da parte dell'Ente - e lettera b), del d.lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. i comuni:

- *Ambito Distrettuale Calore Irpino:*
  - Comune di Cassano Irpino (AV).

- *Ambito Distrettuale Caserta:*
  - Comune di San Gregorio Matese (CE),
  - Comune di Letino (CE).

Hanno inoltre fatto istanza di salvaguardia ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. i comuni:

- *Ambito Distrettuale Caserta:*
  - Comune di Fontegreca (CE),
  - Comune di Valle Agricola (CE).
  
- *Ambito Distrettuale Sele:*
  - Comune di Sacco (SA).

Tali istanze ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera a) non sono discusse nella presente relazione in quanto riferibili a diverso procedimento non soggetto a scadenza alla data del 1° luglio 2022 e rinviata alla fase di adozione del Piano di Distretto territorialmente competente.

Hanno inoltre infine avanzato all'Ente istanza di salvaguardia ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. 152/2006 con riferimento alla scadenza del 1° luglio 2022:

- Consorzio Fragneto Monforte Fragneto L'Abate
- Acquedotto del Calore Lucano Azienda Speciale Consortile.

Tali istanze non sono discusse nella presente relazione in quanto riferibili al diverso procedimento di ricognizione delle gestioni esistenti di cui all'art. 172 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii.

## **2.1 Istanze di salvaguardia pervenute presso le sopresse Autorità d'Ambito.**

Allo scopo di acquisire un quadro più esaustivo, l'Ente ha inteso verificare se anche prima della piena operatività dell'Ente, e cioè prima del 1° gennaio 2019, siano pervenute presso le sopresse Autorità d'Ambito della Regione Campania richieste avanzate dai comuni in tal senso.

All'esito dell'indagine è emerso che oltre ai comuni sopraindicati, hanno avanzato richiesta di verifica della sussistenza dei requisiti i seguenti ulteriori comuni tutti ubicati nell'Ambito Distrettuale Sele:

- Cicerale (SA),
- Corleto Monforte (SA),
- Giungano (SA),
- Laurino (SA),
- Magliano Vetere (SA),
- Monteforte Cilento (SA),
- Piaggine (SA),
- Romagnano al Monte (SA),
- Roscigno (SA),
- Sacco (SA),

- Valle dell'Angelo (SA).

È, altresì, emerso che i comuni di Buonabitacolo, Montesano sulla Marcellana, Rofrano e Sanza hanno esperito un ricorso amministrativo direttamente al TAR Campania contro i provvedimenti di affidamento avvenuti precedentemente alla costituzione dell'Ente idrico Campano da parte della ex Autorità d'Ambito. Allo stato, il comune di Rofrano è risultato soccombente mentre gli altri ricorsi sono ancora in attesa di giudizio.

È inoltre emerso che il Comune di Laurino ha esperito un ricorso amministrativo al TAR Campania contro l'Autorità d'Ambito Sele per l'annullamento del provvedimento con cui è stato disposto il rigetto dell'istanza presentata dal Comune per la continuazione dello svolgimento del Servizio Idrico Integrato in virtù della salvaguardia delle gestioni esistenti di cui all'art. 147 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii.; il TAR Campania, con decreto n. 187 dell'11.04.2022, ha dichiarato perento il giudizio.

Da giurisprudenza corrente, tuttavia, e da pareri rilasciati da Enti sovraordinati, risultano da escludere dal processo di salvaguardia tutte le gestioni che siano intervenute in costanza di individuazione, costituzione ed operatività dell'Ente di Governo dell'Ambito (e delle ex Autorità d'Ambito), e individuazione ed affidamento a regime al gestore unico ai sensi di legge. In tali casi, con l'individuazione del gestore e l'affidamento del servizio, il Comune non ha titolo a provvedere in proprio all'affidamento o alla gestione diretta del SII essendo spoglio delle competenze in materia e dovendo obbligatoriamente aderire alla gestione di ambito affidataria. Tale condizione, a parere dello scrivente, ulteriormente confermata dall'assenza di qualsiasi ulteriore richiesta pervenuta all'EIC, rende comunque non necessaria per i Comuni del distretto Sele in questa sede la verifica dell'eventuale rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla normativa, fatto salvo ogni ulteriore approfondimento conseguente all'esito dei giudizi in corso.

### **3. Accertamento dell'esistenza dei requisiti per la salvaguardia di cui all'art. 147, comma 2-bis, lettera b), del d.lgs. 152/2006.**

Al fine di provvedere all'accertamento dell'esistenza dei requisiti prescritti, l'Ente Idrico Campano, in riscontro alle istanze avanzate, ha inviato richiesta ai Comuni elencati al paragrafo 2 che hanno fatto pervenire istanza all'Ente, di fornire gli elementi in grado di documentare il rispetto dei requisiti richiesti dalla norma. I dati e la documentazione richiesta ai Comuni sono finalizzati a consentire all'Ente di disporre degli elementi che, anche nell'interpretazione seguita dalla Giurisprudenza, sono indispensabili per la valutazione della gestione in atto e per il conseguente raffronto con i risultati conseguibili attraverso la gestione unica, dal quale raffronto possa emergere che:

- con la prosecuzione della gestione autonoma vi sarebbe un utilizzo della risorsa idrica potenzialmente più efficiente di quello che si potrebbe ottenere con la gestione unica;
- l'attuale gestione autonoma abbia raggiunto livelli ottimali di efficienza;
- le fonti di approvvigionamento abbiano caratteristiche di pregio, non coincidenti con la mera collocazione delle sorgenti in parchi naturali o in aree naturali protette, ovvero in siti individuati come beni paesaggistici.

A tal proposito, l'Ente ha fatto esplicita richiesta di fornire informazioni, dati e/o documenti in merito:

- alle modalità di svolgimento del servizio;
- alle caratteristiche degli approvvigionamenti di risorsa;
- alle misure di sicurezza ambientale adottate;
- ai livelli tariffari praticati all'utenza;
- al rispetto della regolazione dell'Autorità per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in ordine agli obblighi di trasmissione dei dati e delle informazioni sulla gestione del servizio, nonché in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio;
- allo stato di consistenza degli impianti e delle infrastrutture;
- al livello di prelievo e di dispersione della risorsa idrica;
- alla necessità di investimenti per il miglioramento della rete e degli allacciamenti;
- al costo del servizio (in particolare per le componenti destinate a entrare in tariffa);
- ai risparmi che potrebbero essere conseguiti rispetto alla gestione unica del servizio.

Rispetto alle istanze pervenute, hanno risposto alla richiesta dell'Ente i Comuni di seguito elencati:

- Comune di Mignano Monte Lungo (CE),
- Comune di Serino (AV),
- Comune di Solofra (AV),
- Comune di Baiano (AV),
- Comune di Avella (AV),
- Comune di Sperone (AV),
- Comune di Giffoni Valle Piana (SA).

Nella tabella seguente è sintetizzato lo stato di avanzamento delle istanze di salvaguardia ex art. 147, comma 2-bis, lettera b) pervenute all'EIC.

Comune	Ambito Distrettuale	Istanza Comune		Riscontro EIC		Trasmissione Documentazione	
		Prot. EIC		Prot. EIC		Prot. EIC	
		<i>n.</i>	<i>data</i>	<i>n.</i>	<i>data</i>	<i>n.</i>	<i>data</i>
Mignano Monte Lungo	Caserta	8453	29/04/2019	15585	08/08/2019	3608	26/02/2020
		13977	19/07/2019				
Serino	Calore Irpino	20849	06/11/2019	21357	22/10/2021	2708	15/02/2022
						13004; 13005	integrata in data 29/06/2022
Solofra	Calore Irpino	1939	03/02/2020	21360	22/10/2021	8444	28/04/2022
						12846	integrata in data 27/06/2022
Baiano	Calore Irpino	17567	27/08/2021	21356	22/10/2021	11678	10/06/2022
Avella	Calore Irpino	18363	09/09/2021	21353	22/10/2021	10632	26/05/2022
						12731	integrata in data 24/06/2022
Acerno	Sele	3531	23/02/2022	5267	15/03/2022	-	-

Giffoni Valle Piana	Sele	3510	23/02/2022	5269	15/03/2022	12807	27/06/2022
Monte San Giacomo	Sele	6476	30/03/2022	9281	09/05/2022	-	-
Sperone	Calore Irpino	8229	22/04/2022	9388	10/05/2022	12552	22/06/2022
San Gregorio Matese	Caserta	12624	23/06/2022	-	-	-	-
Cassano irpino	Calore Irpino	12855	27/06/2022	-	-	-	-
Letino	Caserta	12940	28/06/2022	-	-	-	-
Sanza	Sele	13032	29/06/2022	-	-	-	-
Limatola	Calore Irpino	13060	29/06/2022	-	-	-	-
Buonabitacolo	Sele	13092	29/06/2022	-	-	-	-

Tabella 1 - Istanze di salvaguardia ex art. 147, comma 2-bis, lettera b).

Nella presente relazione si riportano quindi elementi di sintesi, sulla base dei dati e delle informazioni trasmesse dai Comuni, dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla norma ai fini della salvaguardia della gestione, così come prescritto dal d.lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. mentre tali verifiche non sono state possibili per i Comuni che pur richiedendo la gestione autonoma non sono stati in condizioni di riscontrare la richiesta di informazioni relativa al rispetto dei requisiti tecnici richiesti.

Con parere della Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque - prot. n. 7069 del 18/04/2016 - il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare fornisce una puntuale interpretazione dell'art. 147, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006. In particolare, con riferimento ai requisiti prescritti dalla norma per i quali l'Ente è chiamato ad accertarne il rispetto, rappresenta che:

- sono da considerarsi "*fonti qualitativamente pregiate*" quelle fonti, quali sorgenti o falde, caratterizzate dal possedere, sin dall'origine, requisiti di qualità tali da richiedere trattamenti di potabilizzazione di modesta entità o pressoché inesistenti, al fine di rendere l'acqua distribuita conforme ai parametri di qualità per l'uso potabile di cui al d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31;
- a norma del DPCM 4 marzo 1996 recante disposizioni in materia di risorse idriche, "*L'efficienza va intesa come capacità di garantire la razionale utilizzazione delle risorse idriche e dei corpi ricettori nonché di ottimizzare l'impiego delle risorse interne.*" (punto 7.2.1 del citato DPCM);
- per "*tutela del corpo idrico*" si deve intendere che, al fine del mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici imposti dalla Direttiva 2000/60/CE, il prelievo della risorsa, proveniente da "*fonti qualitativamente pregiate*", abbia luogo secondo modalità ed in quantitativi tali da non compromettere lo stato quali-quantitativo della risorsa, ed anzi favorirne l'ulteriore miglioramento, e che le acque reflue scaricate siano conformi ai parametri imposti dalla Direttiva 91/271/CEE.

Affinché il corpo idrico possa essere considerato "tutelato" è quindi necessario il rispetto delle seguenti condizioni:

- che il Comune non ricada in un agglomerato o in un'area sensibile oggetto di procedure di infrazione comunitaria per la mancata conformità alla Direttiva 91/271/CEE;
- che la gestione del servizio sia in grado di attuare le misure individuate nei Piani di Gestione delle Acque ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati dalla Direttiva 2000/60/CE, risultato di un'analisi in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria, in coerenza con l'analisi economica richiamata agli articoli 9 e 5 della Direttiva e all'art. 119 del D. Lgs. 152/2006, necessarie a prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo e a migliorare lo stato delle acque, assicurando un utilizzo sostenibile basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili.

L'accertamento del requisito "*utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico*" si è basato, per uniformità di giudizio e per la carenza di dati forniti dai Comuni ai fini della valutazione stessa rispetto a quanto richiesto dall'Ente, esclusivamente sui seguenti elementi:

- copertura del servizio idrico e fognario-depurativo;
- valore delle perdite in rete;
- appartenenza del comune ad agglomerato in procedura d'infrazione per mancata conformità alla Direttiva 91/271/CEE, e relativo impatto sulle cause di non conformità.

Nei paragrafi seguenti si riportano sinteticamente, per ogni Comune che ha riscontrato la richiesta di informazioni, i risultati della verifica svolta.

### 3.1 Comune di Mignano Monte Lungo.

Il Servizio Idrico Integrato, nel territorio del Comune di Mignano Monte Lungo, è attualmente gestito in maniera diretta dal Comune, che gestisce *in economia* i tre segmenti del SII (acquedotto, fognatura e depurazione).

Dall'analisi della documentazione fornita, si ritiene rispettato il requisito:

- Approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate.

Con riferimento all'ubicazione delle sorgenti, il Comune non ha fornito le coordinate delle sorgenti gestite al fine di consentire all'Ente di verificarne l'ubicazione in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La sola indicazione delle due aree SIC (che non ricoprono l'intero territorio del Comune) non consente di poter compiutamente verificare il rispetto del requisito.

Tuttavia, il Comune di Mignano Monte Lungo coincide con l'omonimo agglomerato. Allo stato l'agglomerato è in procedura di infrazione comunitaria<sup>1</sup> per la mancata conformità alla Direttiva

---

<sup>1</sup> L'Accordo di Programma "Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059" tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Commissario unico ai sensi dell'articolo 5 del D.L. 111/2019, Regione Campania ed Ente Idrico Campano prevede, per l'agglomerato di Mignano Monte Lungo l'intervento "*Lavori di potenziamento, adeguamento e completamento della*

91/271/CEE. Nello specifico risulta non conforme agli art. 3, 4 e 10 per la procedura d'infrazione 2014/2059. Il mancato rispetto dei requisiti di "utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico" non consente, pertanto, di concludere con parere positivo l'istruttoria.

### 3.2 Comune di Serino.

Il Servizio Idrico Integrato, nel territorio del Comune di Serino, è attualmente gestito in maniera diretta dal Comune, che gestisce *in economia* i tre segmenti del SII (acquedotto, fognatura e depurazione). Occorre precisare che il Comune di Serino ricade nell'agglomerato Avellino, e solo una parte dei reflui del comune sono trattati nell'impianto di depurazione gestito dal Comune stesso.

Il Comune ha dichiarato nella documentazione inviata che è in corso la costituzione di una società in house cui affidare il Servizio Idrico Integrato locale. Il Comune non fornisce alcun dato ulteriore in merito all'iter di costituzione della stessa che ipotizza venga concretizzata nell'arco dell'anno in corso.

Dall'analisi della documentazione disponibile, si ritengono rispettati i requisiti:

- Approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
- Sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- Utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Con riferimento al segmento idrico, i dati forniti dal Comune di Serino consentono di fare le valutazioni di seguito riportate:

- il 100% delle utenze è dotato di contatore;
- la rete è dotata di misuratori di portata;
- il servizio idrico raggiunge la pressoché totalità degli abitanti residenti;
- il gestore è dotato di un contratto di laboratorio di analisi, ed effettua un numero soddisfacente di controlli di routine annui;
- non si sono registrate ordinanze sindacali di non potabilità a seguito di segnalazioni ASL.

Il Comune di Serino fa parte dell'agglomerato Avellino che non risulta essere in procedura di infrazione. Con riferimento al segmento fognario-depurativo in gestione al Comune, i dati forniti mostrano un grado di sfruttamento degli impianti del solo 61%.

Il Comune dichiara un livello di perdite dell'intero sistema di captazione-adduzione-distribuzione pari al 31% che consentono, infine, di ritenere soddisfatto il requisito di utilizzo efficiente della risorsa previsto dalla norma e di concludere con parere positivo l'istruttoria tecnica.

### 3.3 Comune di Solofra.

Il Comune di Solofra ha individuato con Deliberazione del Consiglio Comunale la società Solofra Servizi S.p.A., multiservizi 100% pubblica del Comune, quale società cui affidare, in applicazione dei principi di

---

*rete fognaria e del relativo trattamento acque reflue nel territorio" (di importo pari ad € 1.621.670,70, totalmente finanziato dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020).*

salvaguardia espressi dall'art. 147 comma 2-bis del d.lgs. n. 152/2006, la gestione del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Solofra. Con determina area IIIa tecnica n. 115 del 9.06.2022, la società Solofra Servizi S.p.A. originariamente affidataria del Comune, in proroga fino al 30.06.2022 del solo servizio acquedotto, è stata individuata quale affidataria del servizio idrico integrato del Comune di Solofra.

Con D.G.C. n. 103 del 27.06.2022 è stata approvata la relazione ex DL 179/2012 art. 34, comma 20 e il Piano economico finanziario per la gestione trentennale della Solofra Servizi S.p.A., asseverato dalla AXEVERAR s.r.l., società di revisione contabile.

Dall'analisi della documentazione fornita, si ritengono rispettati i requisiti tecnici:

- Approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
- Sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- Utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

In particolare, con riferimento al segmento idrico, il Comune di Solofra ha fornito il valore degli indicatori ARERA di qualità tecnica per il gestore Solofra Servizi S.p.A., rilevati in concomitanza dell'istanza di aggiornamento tariffario MTI-3. Dai dati forniti appare garantita la continuità del servizio fornito. Con specifico riferimento alle perdite in rete, si è riscontrato un valore pari al 36,8% (indicatore M1b), valore significativamente più basso rispetto a quello riscontrato in fase di ricognizione del Piano d'Ambito regionale sull'intero territorio dell'Ambito distrettuale Calore Irpino, si ritiene pertanto che il requisito di utilizzo efficiente della risorsa previsto dalla norma sia verificato dall'attuale gestione.

Con riferimento al segmento fognario-depurativo, il comune di Solofra ricade nell'agglomerato Mercato San Severino, oggetto di procedura di infrazione (procedura 2014/2059, non conforme agli artt. 4 e 10). Nello specifico il Comune di Solofra afferisce al comprensorio fognario depurativo dell'Alto Sarno, il cui impianto di depurazione comprensoriale (Impianto di Mercato San Severino) è gestito da GORI S.p.A., gestore unico del SII nell'ambito distrettuale Sarnese Vesuviano, dove ricade l'impianto. Per quanto chiarito dal Giudice Amministrativo, tuttavia, *"l'art. 147 comma 2-bis del Dlgs. 152/2006 ha precisamente lo scopo di individuare un punto di equilibrio tra efficienza del servizio, libertà di organizzazione dello stesso, e tutela degli interessi pubblici sovraordinati. La prosecuzione in forma autonoma delle gestioni del servizio idrico esistenti è infatti sempre consentita, purché sussistano tre condizioni: (a) un approvvigionamento idrico di pregio; (b) un utilizzo efficiente della risorsa idrica; (c) la tutela del corpo idrico. Possono beneficiare della prosecuzione in forma autonoma tutte le gestioni esistenti, indipendentemente dal titolo in base al quale sono in atto, non essendovi limitazioni in proposito. Le suddette condizioni devono essere accertate dall'Ufficio d'Ambito competente, che dunque dispone di profili di discrezionalità tecnica. La terza condizione, ossia la tutela del corpo idrico, non presuppone necessariamente che la gestione autonoma comprenda l'intero Servizio Idrico Integrato"* (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I n. 371 del 15 marzo 2017).

Pertanto, ancorché la tutela del corpo idrico interessato dagli scarichi prodotti dal comune di Solofra, è delegata ai sistemi di trattamento in capo ad altri gestori, e considerando che l'eventuale gestione unica, essendo l'impianto di depurazione ubicato in un altro ambito distrettuale, non inciderebbe su tale aspetto, si ritiene che il grado di copertura del servizio fognario depurativo attualmente raggiunto nel comune di Solofra, dichiarato pari al 100%, sia tale da ritenere rispettati i requisiti tecnici previsti dalla norma e di

concludere, viste le scadenze imposte, con parere positivo l'istruttoria tecnica, fatto salva l'opportunità di approfondire gli aspetti più specificatamente amministrativi non oltre l'adozione del Piano del Distretto Calore Irpino.

### 3.4 Comune di Baiano.

Il Servizio Idrico Integrato, nel territorio del Comune di Baiano, è attualmente gestito in maniera diretta dal Comune, che gestisce *in economia* i servizi acquedotto e fognatura, mentre il trasporto dei reflui in un collettore infradistrettuale e la relativa depurazione sono gestiti da GORI S.p.A., gestore del SII dell'Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano. L'intero territorio del comune di Baiano rientra infatti nell'agglomerato Nola, in gran parte ricadente nell'Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano, il cui impianto di depurazione comprensoriale è ubicato nel comune di Nola, località Boscofangone. Il Comune di Baiano riscuote, ai sensi dell'art. 156 del d.lgs. 152/2006, la tariffa di collettamento e depurazione per conto di GORI S.p.A.

Con riferimento al servizio acquedottistico, il Comune di Baiano utilizza con i confinanti Comuni di Avella e Sperone sorgenti e pozzi insistenti su acquiferi comuni ai territori dei tre comuni. La localizzazione di dette fonti, ai margini dei confini amministrativi dei tre Comuni, ha richiesto la costruzione di un unico acquedotto che a valle delle captazioni principali, distribuisce pro-quota i volumi d'acqua prodotti (Partitore di Fusaro) ai vari comuni che in maniera indipendente gestiscono invece i singoli acquedotti interni. Come si evince dalla relazione tecnica, tra i tre comuni non esistono contratti di sub-distribuzione, ma solo una condivisione dei costi di gestione e manutenzione delle infrastrutture utilizzate in maniera comune per l'approvvigionamento idrico.

Dall'analisi della documentazione disponibile, si ritengono rispettati i requisiti:

- Approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
- Sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- Utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

In particolare, con riferimento al segmento idrico, le informazioni fornite dal Comune per il 2019 relative agli indicatori di qualità tecnica ARERA mostrano che tutti i macro-indicatori risultano in classe A ad eccezione del macro-indicatore M1. Tuttavia, tale condizione è individuata dall'indicatore M1b (perdite percentuali in rete) che è dichiarata dal comune di Baiano pari al 38,30%, valore significativamente inferiore al dato medio riscontrabile sull'intero distretto Calore Irpino. Si ritiene pertanto che il requisito di utilizzo efficiente della risorsa previsto dalla norma sia verificato dall'attuale gestione.

Con riferimento al segmento fognario-depurativo, il Comune di Baiano fa parte dell'agglomerato Nola che risulta essere in procedura di infrazione, ma la gestione dell'impianto è gestito da differente gestore, affidatario del Servizio Idrico Integrato nel diverso distretto Sarnese Vesuviano. Per quanto chiarito dal Giudice Amministrativo, tuttavia, *"l'art. 147 comma 2-bis del Dlgs. 152/2006 ha precisamente lo scopo di individuare un punto di equilibrio tra efficienza del servizio, libertà di organizzazione dello stesso, e tutela degli interessi pubblici sovraordinati. La prosecuzione in forma autonoma delle gestioni del servizio idrico esistenti è infatti sempre consentita, purché sussistano tre condizioni: (a) un approvvigionamento idrico di pregio; (b) un utilizzo efficiente della risorsa idrica; (c) la tutela del corpo idrico. Possono beneficiare della prosecuzione in forma autonoma tutte le gestioni esistenti, indipendentemente dal titolo in base al quale*

*sono in atto, non essendovi limitazioni in proposito. Le suddette condizioni devono essere accertate dall'Ufficio d'Ambito competente, che dunque dispone di profili di discrezionalità tecnica. La terza condizione, ossia la tutela del corpo idrico, non presuppone necessariamente che la gestione autonoma comprenda l'intero Servizio Idrico Integrato"* (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I n. 371 del 15 marzo 2017).

Dai dati forniti dal Comune si evince che la copertura del Servizio fognario risulta nel territorio del comune di Baiano pari al 100% della popolazione residente, al netto di particolari casi serviti da sistemi di trattamento autonomi di tipo civile. Si ritiene di poter concludere con esito positivo l'istruttoria tecnica.

### 3.5 Comune di Avella.

Il Servizio Idrico Integrato, nel territorio del Comune di Avella, è attualmente gestito in maniera diretta dal Comune, che gestisce *in economia* i servizi acquedotto e fognatura, mentre il trasporto dei reflui in un collettore infradistrettuale e la relativa depurazione sono gestiti da GORI S.p.A., gestore del SII dell'Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano. L'intero territorio del comune di Avella rientra infatti nell'agglomerato Nola, in gran parte ricadente nell'Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano, il cui impianto di depurazione comprensoriale è ubicato nel comune di Nola, località Boscofangone. Il Comune di Avella riscuote, ai sensi dell'art. 156 del d.lgs. 152/2006, la tariffa di collettamento e depurazione per conto di GORI S.p.A.

Per quanto chiarito dal Giudice Amministrativo, tuttavia, *"l'art. 147 comma 2-bis del Dlgs. 152/2006 ha precisamente lo scopo di individuare un punto di equilibrio tra efficienza del servizio, libertà di organizzazione dello stesso, e tutela degli interessi pubblici sovraordinati. La prosecuzione in forma autonoma delle gestioni del servizio idrico esistenti è infatti sempre consentita, purché sussistano tre condizioni: (a) un approvvigionamento idrico di pregio; (b) un utilizzo efficiente della risorsa idrica; (c) la tutela del corpo idrico. Possono beneficiare della prosecuzione in forma autonoma tutte le gestioni esistenti, indipendentemente dal titolo in base al quale sono in atto, non essendovi limitazioni in proposito. Le suddette condizioni devono essere accertate dall'Ufficio d'Ambito competente, che dunque dispone di profili di discrezionalità tecnica. La terza condizione, ossia la tutela del corpo idrico, non presuppone necessariamente che la gestione autonoma comprenda l'intero Servizio Idrico Integrato"* (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I n. 371 del 15 marzo 2017).

Dall'analisi della documentazione disponibile, si ritengono rispettati i requisiti:

- Approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
- Sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- Utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

In particolare, le informazioni attestate dal Comune consentono una valutazione lusinghiera in merito all'utilizzo efficiente della risorsa con valori dichiarati delle perdite compresi fra il 14 ed il 19% mentre la copertura del servizio fognario risulta in linea con il valore medio di riferimento nel Distretto. Si ritiene, pertanto, di poter concludere con esito positivo l'istruttoria tecnica.

### 3.6 Comune di Sperone.

Il Servizio Idrico Integrato, nel territorio del Comune di Sperone, è attualmente gestito in maniera diretta dal Comune, che gestisce *in economia* i servizi acquedotto e fognatura, mentre il trasporto dei reflui in un collettore infradistrettuale e la relativa depurazione sono gestiti da GORI S.p.A., gestore del SII dell'Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano. L'intero territorio del comune di Sperone rientra infatti nell'agglomerato Nola, in gran parte ricadente nell'Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano, il cui impianto di depurazione comprensoriale è ubicato nel comune di Nola, località Boscofangone. Il Comune di Sperone riscuote, ai sensi dell'art. 156 del d.lgs. 152/2006, la tariffa di collettamento e depurazione per conto di GORI S.p.A.

Per quanto chiarito dal Giudice Amministrativo, tuttavia, *"l'art. 147 comma 2-bis del Dlgs. 152/2006 ha precisamente lo scopo di individuare un punto di equilibrio tra efficienza del servizio, libertà di organizzazione dello stesso, e tutela degli interessi pubblici sovraordinati. La prosecuzione in forma autonoma delle gestioni del servizio idrico esistenti è infatti sempre consentita, purché sussistano tre condizioni: (a) un approvvigionamento idrico di pregio; (b) un utilizzo efficiente della risorsa idrica; (c) la tutela del corpo idrico. Possono beneficiare della prosecuzione in forma autonoma tutte le gestioni esistenti, indipendentemente dal titolo in base al quale sono in atto, non essendovi limitazioni in proposito. Le suddette condizioni devono essere accertate dall'Ufficio d'Ambito competente, che dunque dispone di profili di discrezionalità tecnica. La terza condizione, ossia la tutela del corpo idrico, non presuppone necessariamente che la gestione autonoma comprenda l'intero Servizio Idrico Integrato"* (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I n. 371 del 15 marzo 2017).

Dall'analisi della documentazione disponibile, si ritengono rispettati i requisiti:

- Approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
- Sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- Utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

In particolare, le informazioni attestate dal Comune, consentono una valutazione positiva in merito all'utilizzo efficiente della risorsa con valori dichiarati delle perdite compresi fra l'8 e l'11% ed una copertura del servizio fognario-depurativo, pari al 100% della popolazione residente.

Si ritiene, quindi, di poter concludere con esito positivo l'istruttoria tecnica.

### 3.7 Comune di Giffoni Valle Piana.

Come rilevabile dalla tabella riportata al paragrafo 2 il Comune di Giffoni Valle Piana solo in data 27 giugno 2022 ha trasmesso le integrazioni utili alla verifica dei requisiti tecnici. Appare, tuttavia, preliminarmente opportuno rappresentare che il Comune di Giffoni Valle Piana risulta essere ricompreso nel perimetro gestionale affidato al gestore Ausino S.p.A., salvaguardato ai sensi dell'articolo 172 del D.lgs. 152/06.

Il Servizio Idrico Integrato, nel territorio del Comune di Giffoni Valle Piana è attualmente gestito in maniera diretta dal Comune che gestisce *in economia* i segmenti acquedotto e fognatura del SII. Il Comune utilizza risorse idriche locali e si avvale di servizi all'ingrosso per la parte di collettamento e depurazione forniti all'ingrosso dal gestore Salerno Sistemi S.p.A.

Dall'analisi della documentazione disponibile, si ritengono rispettati i requisiti:

- Approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
- Sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Con riferimento al segmento fognario e depurativo il Comune rileva una copertura del servizio pari al 100% al netto di particolari casi serviti da sistemi di trattamento autonomi di tipo civile.

Con riferimento al segmento idrico, il Comune rappresenta un livello di perdite in rete pari al 69%. Tale condizione, unita agli elementi amministrativi già discussi per gli altri Comuni dell'ambito Sele, non consente di chiudere con parere positivo l'istruttoria, fermo rimanendo la necessità di possibili ulteriori verifiche ed accertamenti visto il ritardo con cui la documentazione è stata trasmessa.

### **3.8 Comuni di Limatola, Letino, San Gregorio Matese, Cassano Irpino, Sanza e Buonabitacolo.**

I Comuni di Letino, San Gregorio Matese, Limatola, Cassano Irpino, Sanza e Buonabitacolo hanno tardivamente fatto pervenire richiesta del riconoscimento dei requisiti di salvaguardia, ai sensi della lettera b) dell'art. 147 co.2 bis del D.lgs. 152/06 oggetto della presente relazione, solo nei giorni immediatamente precedenti o nel giorno stesso della seduta del Comitato esecutivo non trasmettendo le informazioni sufficienti alla necessaria attività istruttoria. È, peraltro, opportuno evidenziare che i Comuni di Sanza e Buonabitacolo ricadono, nel distretto Sele, nel perimetro gestionale affidato al gestore Consac S.p.A., salvaguardato ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 152/06. Come già indicato, inoltre, il Comune di Buonabitacolo ha esperito un ricorso amministrativo al TAR Campania contro i provvedimenti di affidamento avvenuti precedentemente alla costituzione dell'Ente idrico Campano da parte della ex Autorità d'Ambito; allo stato, il ricorso è in attesa di giudizio.

Il Comune di Cassano Irpino, nel distretto Calore Irpino, ha fatto richiesta ai sensi della lettera a) o in subordine della lettera b) dell'art. 147 co.2 bis del D.lgs. 152/06.

I Comuni di Letino, San Gregorio Matese, Sanza e Cassano Irpino presentano comunque popolazione inferiore a 1000 abitanti e potrebbero eventualmente essere ammissibili alle condizioni di salvaguardia previste per le gestioni in forma autonoma richiamate alla lettera a) dell'art. 147 co.2 bis del D.lgs. 152/06 in funzione delle valutazioni da esprimersi in sede di adozione del rispettivo Piano di Distretto.